



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ.n.670/U-AZ/2016

Ai Consigli degli Ordini degli  
Ingegneri

LORO SEDI

*OGGETTO: Ddl in materia di lavoro autonomo e "lavoro agile" – aggiornamento sulle misure volte alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e sulle misure a favore della flessibilità della prestazione di lavoro.*

Cari Presidenti,

il 28 gennaio il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge recante provvedimenti per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale nonché misure volte a favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato, in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

La prima parte del testo, in particolare, detta disposizioni in materia di **lavoro autonomo**, con l'obiettivo di costruire per tale categoria di lavoratori, che ricomprende i prestatori d'opera materiale e intellettuale non costituiti in forma di impresa, un sistema di diritti e di *welfare* moderno e sostenibile.

Le principali misure riguardano:

- la previsione di **agevolazioni fiscali** consistenti nella deducibilità: del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, finalizzate all'inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro; del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale e, in misura integrale, delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, incentivando, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi del lavoratore autonomo.
- la **parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;**
- il riconoscimento **dell'indennità di maternità** spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi;
- la previsione **della sospensione**, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro degli autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, in caso di **gravidanza, malattia e infortunio**, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, nonché la sospensione del versamento dei

contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, ove la gravità dell'infermità sia tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni;

- la previsione di una specifica misura di **tutela contro la malattia**, in base alla quale i periodi di malattia certificata come conseguenza a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.

La seconda parte del provvedimento reca disposizioni in materia di "lavoro agile", indicandosi con tale termine una **modalità più flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato**, per ciò che attiene principalmente i luoghi e i tempi di lavoro, finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro e a conciliare più agevolmente i tempi dell'attività lavorativa con quelli della vita privata.

Il lavoro agile, in particolare, consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita, in parte, all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno, rimanendo pur sempre entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, come stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Nello specifico, è previsto che:

- il lavoratore che presti l'attività di lavoro subordinato in modalità "agile", abbia diritto di ricevere un **trattamento economico e normativo non inferiore** a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgano le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda;
- gli **incentivi** di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro "agile";
- il datore di lavoro garantisca, al lavoratore che svolga la prestazione in modalità di lavoro agile, il **rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza**.


Su questo provvedimento il CNI ha già avviato le necessarie attività di confronto e analisi, volte principalmente all'elaborazione e alla presentazione di alcune **proposte migliorative del testo**. In particolare, sono stati presi contatti con il Presidente della 11a Commissione "Lavoro" del Senato, Sen. Maurizio Sacconi, il quale si è mostrato sensibile alle osservazioni avanzate dai professionisti tecnici, proponendosi di coinvolgere il CNI nei lavori futuri.

Come di consueto, il CNI seguirà l'iter legislativo del provvedimento, avanzando le proprie proposte emendative, nell'interesse della categoria.

Cordiali saluti.

*Il Consigliere Segretario*

*(Ing. Riccardo Pellegatta)*



*Il Presidente*

*(Ing. Armando Zambrano)*

